

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	123
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	123
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 e Doc. XXII, n. 39 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	125
Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica del Ministero della salute</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Nota della ragioneria generale dello Stato</i>)	132

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final)	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	128
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento finale</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'onorevole Tommaso Currò cessa di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità –

Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

C. 2796 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che andrebbero preliminarmente chiariti alcuni profili applicativi attinenti alla vigenza dell'Accordo. La sua entrata in vigore, infatti, viene fissata in corrispondenza della data di notifica finale delle prescritte formalità e della ratifica parlamentare. Si prevede, inoltre, che l'effettiva attuazione dell'Accordo sia subordinata all'adozione, da parte della regione Veneto, degli atti amministrativi connessi ai necessari impegni finanziari. Poiché l'articolo 11, comma 3, prevede che l'Accordo resti in vigore per cinque anni, prorogabili per ulteriori cinque anni, al fine di precisare il periodo di effettiva vigenza dell'Accordo ritiene che andrebbe chiarito quali siano i presumibili termini di entrata in vigore e di effettiva attuazione dell'Accordo, considerato che da essi dipendono la decorrenza degli oneri – sia per il Ministero della salute sia per la regione Veneto – e la relativa copertura finanziaria, e se nel periodo successivo alla scadenza (31 maggio 2013) della validità del precedente Accordo del 2003, istitutivo dell'Ufficio europeo OMS per gli investi-

menti, l'Ufficio abbia continuato ad operare. In tal caso ritiene che andrebbe chiarito con quali fondi, sia ministeriali sia regionali, tale funzionamento sia stato finanziato e che analoghi chiarimenti andrebbero forniti con riferimento al periodo che intercorrerà tra la ratifica e l'entrata in vigore del nuovo accordo in esame.

Ritiene che andrebbe infine confermato se l'eventuale proroga prevista dal testo, per ulteriori cinque anni dopo il 2018, richieda un nuovo atto negoziale fra Italia e OMS e, quindi, un'ulteriore legge di ratifica, anche per la copertura dei relativi oneri.

In ordine alle norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe chiarito se gli oneri posti a carico della regione Veneto – e iscritti, come affermato dalla relazione tecnica, nel bilancio di previsione approvato nell'aprile 2013 – rientrino nell'ambito dei vincoli del patto di stabilità interno. In caso contrario, infatti, l'onere indicato dal testo e dalla relazione tecnica risulterebbe non compensato nell'ambito delle risorse regionali e quindi richiederebbe un'idonea copertura finanziaria.

Reputa che andrebbe inoltre chiarito, con riferimento alla disponibilità della sede dell'Ufficio, se le relative spese siano limitate – come indicato dalla relazione tecnica – alla sola corresponsione di un canone di locazione e, quindi, a quali soggetti dovranno essere imputate le spese di manutenzione dell'immobile interessato.

Riguardo alla possibilità di utilizzare personale comandato, ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e dell'articolo 5, comma 3, dell'Accordo, rileva che andrebbe confermata, nel caso del personale inquadrato in amministrazioni italiane, la compatibilità della previsione in esame rispetto alla funzionalità amministrativa degli enti di provenienza, considerato che – come precisato dalla relazione tecnica – le relative spese resteranno a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Quanto alle categorie di personale non stabile di cui l'Accordo prevede l'eventuale

utilizzo ai sensi dell'articolo 5, quali borsisti, collaboratori e tirocinanti, ritiene che andrebbe chiarito con quali risorse si ipotizza di finanziare le relative spese. In particolare, andrebbe precisato se tali oneri dovranno essere sostenuti mediante i « finanziamenti supplementari » indicati dall'articolo 6, comma 5, dell'Accordo e provenienti da fonti diverse rispetto al Ministero della salute e alla regione Veneto. Ricorda, infatti, che per le fonti ordinarie di finanziamento la relazione tecnica già indica le unità di personale cui tali risorse sono destinate.

Rammenta che con riferimento all'articolo 8 dell'Accordo, concernente privilegi e immunità, la relazione tecnica fa presente che ai funzionari dell'OMS in Italia è riconosciuta un'esenzione fiscale con riferimento alla tassa di immatricolazione dei veicoli e alla tassazione sulle masserizie. Sul punto non formula osservazioni, tenuto conto della presumibile esiguità delle somme interessate, tuttavia reputa comunque utile una conferma.

In ordine alle risorse utilizzate per il finanziamento delle spese indicate dalla relazione tecnica, rileva che andrebbe chiarito se, a fronte di una dotazione stabilita in misura fissa e in euro, la previsione che le spese dell'Ufficio siano sostenute in dollari possa comportare problemi di compatibilità finanziaria tenuto conto, da un lato, della dinamica dei tassi di cambio e, dall'altro, della natura di alcune spese sostenute dalla struttura, quali quelle di personale, che appaiono di carattere fisso e non comprimibile. Considera tale chiarimento opportuno al fine di escludere eventuali esigenze di ridefinizione dei contributi a carico dello Stato e della regione – contributi che, peraltro, la norma e la relazione tecnica sembrerebbero determinare come limiti di spesa.

Riguardo, infine, ad alcune figure di personale previste dall'articolo 1 dell'Accordo e non considerate dalla relazione tecnica (Capo dell'Ufficio di Venezia; *Liaison Board* composto da tre membri), ritiene che andrebbe chiarito se la mancata indicazione di spese connesse a tali com-

ponenti sia da imputare alla circostanza che ai relativi emolumenti si provvederà a valere sulle risorse proprie dell'OMS.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che le risorse di cui è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, nella misura di 540 mila euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, sono relative al capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute (Spese per l'attività ed il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie), che reca le necessarie disponibilità. In particolare, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il predetto capitolo reca un accantonamento per nuove leggi per un importo pari a 1.080.000 euro, corrispondente a due annualità di oneri di funzionamento dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo.

Ciò posto, segnala, in primo luogo, la necessità che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse. In secondo luogo, considerato che l'esercizio finanziario 2014 è ormai concluso, rileva la necessità di modificare la decorrenza dell'onere, previsto dal disegno di legge in esame a partire dall'anno 2014, sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo con riferimento all'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radio-

logici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Testo unificato Doc. XXII, n. 9 e Doc. XXII, n. 39.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, comunica che la Commissione difesa ha trasmesso il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati Doc. XXII, n. 9 e n. 39, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

In proposito, osserva che il testo, composto da sei articoli, prevede in particolare che la Commissione concluda i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e che, alla scadenza del primo anno di attività, riferisca alla Camera dei deputati, con una relazione intermedia, in ordine ai risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte sulla materia dell'indagine. Al termine dei propri lavori la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione finale avente il medesimo oggetto.

Rileva, inoltre, che la Commissione ha il compito di indagare, in particolare, sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato

nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni; sui vaccini somministrati al personale militare, anche con riferimento alle modalità di somministrazione, e sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni oggetto dell'indagine.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Commissione dovrà fondare la sua attività sulle conclusioni e promuovere l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali delle due Commissioni di inchiesta, aventi analogo oggetto, che hanno operato al Senato nella XV (Doc. XXII, n. 3) e XVI legislatura (Doc. XXII, n. 7 e n. 10).

Fa altresì presente che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, al fine di svolgere l'attività di inchiesta per cui è istituita può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari.

Rileva che, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione – pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 – siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Evidenzia, pertanto, l'assenza di effetti diretti del testo unificato in esame sulla finanza pubblica, dal momento che gli oneri da esso derivanti sono posti a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati.

Ritiene, tuttavia, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare l'ammontare annuale degli oneri in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata mas-

sima delle attività della Commissione da esso istituita (24 mesi). In particolare, dovrebbe essere valutata l'opportunità di ridurre proporzionalmente l'ammontare degli oneri relativi all'anno 2015 e di istituire un corrispondente stanziamento per l'anno 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore in merito alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge Doc. XXII, n. 9 e Doc. XXII, n. 39, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

premesso che il provvedimento non determina effetti diretti sulla finanza pubblica, giacché gli oneri da esso derivanti, ai sensi dell'articolo 6, sono posti a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati;

considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare l'ammontare annuale degli oneri, pari a 100 mila euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata massima delle attività della Commissione da esso istituita (24 mesi), riducendo proporzionalmente l'am-

montare degli oneri relativi all'anno 2015 e istituendo un corrispondente stanziamento per l'anno 2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rimodulare, all'articolo 6, l'ammontare annuale degli oneri in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata massima delle attività della Commissione da esso istituita, riducendo proporzionalmente l'ammontare degli oneri relativi all'anno 2015 e istituendo un corrispondente stanziamento per l'anno 2017 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di presentare alla Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, in conformità a quanto deliberato nella seduta dello scorso 12 marzo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal competente Ministero della

salute (*vedi allegato 1*) e una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), con la quale, all'esito di una prima valutazione della predetta relazione tecnica, si rappresenta la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine a talune specifiche problematiche tuttora irrisolte, concernenti tanto i profili di quantificazione e di copertura degli oneri quanto la questione attinente al riconoscimento in via di diritto degli arretrati in favore dei soggetti ammessi all'indennizzo. In considerazione della richiamata esigenza di procedere ad una più attenta verifica degli elementi contenuti nella relazione tecnica, chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nell'auspicio che si possa comunque pervenire, già entro la prossima settimana, all'espressione del parere di competenza.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato

delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte preliminarmente che, essendo i due atti dell'Unione europea in esame strettamente connessi tra di loro, ha provveduto a predisporre una proposta unitaria di documento finale (*vedi allegato 3*), che illustra.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel corso della prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

RELAZIONE TECNICA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

*Ministero della Salute*

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (AC 263 Fucci, AC 843 Piazzoni, AC 858 Miotto)

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

(descrizione dell'innovazione normativa)

La finalità del testo in esame, risultante dagli emendamenti approvati, è quella di estendere l'arco temporale entro il quale è possibile riconoscere ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia, della micromelia, l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In tal senso occorre considerare che ad oggi il comma 1 – bis dell'art. 31 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, già dispone che l'indennizzo possa essere erogato a favore dei soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965. Con il presente provvedimento si anticipa il termine iniziale all'anno 1958 e si posticipa quello finale all'anno 1966.

Descrizione delle disposizioni ai fini delle possibili conseguenze finanziarie, che presentano profili di competenza per il Ministero della Salute.

A normativa vigente, si evidenzia che lo stanziamento iniziale operato dalla legge di bilancio annuale è pari a **10 milioni** di euro; tuttavia a fronte di tale stanziamento annuale, l'onere finanziario derivante dalla corresponsione degli indennizzi vigenti è attualmente di gran lunga superiore e si attesta intorno a **18 milioni** di euro annui.

Gli arretrati sono liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 - anche in presenza di una domanda presentata in data successiva - come previsto dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Ciò premesso e nel merito dell'iniziativa normativa in esame, per la quale si procede a formulare la presente relazione tecnica, si forniscono le seguenti informazioni.

In esito ad un approfondimento condotto con il competente Istituto superiore di sanità, nel mese di novembre 2014, avviato per verificare la possibilità che anche i nati nel 1958 e nel 1966 potessero aver subito i danni da talidomide, è emerso quanto segue.

Fatta salva la circostanza che il medicinale “talidomide” è stato ritirato dal mercato italiano dal 1962, l'Istituto per la prevalenza di focomelia nella popolazione italiana ha utilizzato la media ponderata dei cinque programmi di sorveglianza attivi in alcune regioni italiane negli anni dal 1981 al 2004. La prevalenza media applicata è 0,9 casi per 100.000 nascite.

Pertanto, applicando questa prevalenza ai dati della colonna nascite della tabella demografica si ottengono i casi attesi di focomelia in condizioni basali, in assenza di fattori perturbanti quali, ad esempio, l'esposizione a fattori teratogeni.

L'ISS precisa che, applicando ai valori della colonna nascite la prevalenza dallo stesso Istituto utilizzata, si ottengono i valori della colonna “casi stimati”. Sulla base della differenza tra stimati e attesi, sono stati calcolati i casi attribuibili alla talidomide.

Si riporta di seguito la tabella predisposta dall'ISS.

Anno	Popolazione 1 gennaio	nascite	Tasso % di natalità	Tasso di fecondità	Casi attesi di focomelia#	Casi stimati	Attribuibili a talidomide (stimati - attesi)
1958	49.310.541	870.468	17,6	2,31	8	72	64
1959	49.639.684	901.017	18,1	2,38	8	75	67
1960	50.025.501	910.192	18,1	2,41	8	75	67
1961	50.373.901	929.657	18,4	2,41	8	77	69
1962	50.698.800	937.257	18,4	2,46	8	78	70
1963	51.060.100	960.336	18,8	2,55	9	80	71
1964	51.443.900	1.016.120	19,7	2,70	9	84	75
1965	51.906.800	990.458	19,1	2,66	9	82	73
1966	52.317.900	979.940	18,7	2,63	9		N.A

Va anche precisato che l'ISS, come dallo stesso comunicato, non dispone di un vero database sui casi di malformazione negli anni di nostro interesse, quindi è stato assunto che la popolazione femminile in gravidanza abbia avuto sempre la stessa esposizione alla talidomide nei vari anni considerati.

L'ISS, comunica che per il 1966 non è possibile effettuare alcuna valutazione, in quanto la talidomide era fuori commercio da 4 anni.

Tuttavia, non risulta possibile affermare o escludere categoricamente l'assunzione del medicinale, per i limitati casi in cui lo stesso era rimasto ancora nelle disponibilità personali delle gestanti.

Così come è plausibile che nel 1958, pur non essendo il farmaco in commercio in Italia, un certo numero di donne in gravidanza possano averlo assunto, reperendolo sul “mercato parallelo”.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ha motivo di ritenere che potrebbero essere presenti sul territorio nazionale, come da tabella sopra riportata, circa 64 soggetti affetti da talidomide nati nell'anno 1958 e, stimati come da dato atteso per focomelia, 9 soggetti nati nel 1966.

Pertanto, i soggetti interessati all'iniziativa parlamentare in oggetto potrebbero essere 73.

Per la stima dell'onere conseguente all'estensione del diritto all'indennizzo, si è assunto come parametro medio arrotondato l'importo dell'indennizzo che è pari a 45.000 euro per anno a soggetto, che moltiplicato per 73 soggetti, determina un onere che si può quantificare in 3.285.000 euro annui.

Si precisa, inoltre, che dal tenore letterale della norma proposta, il diritto all'indennizzo decorre dall'entrata in vigore della legge, e pertanto, non determina alcun diritto ad arretrati.

Quanto alla copertura, si segnala che l'iniziativa normativa prevede la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Al riguardo, si rileva l'insufficienza del predetto accantonamento a carico del Ministero della salute, peraltro, destinato a spese urgenti e indifferibili quali quelle correlate ad emergenze sanitarie di rilievo nazionale (Ebola); pertanto, al fine dell'ulteriore corso dell'iniziativa normativa in esame, appare necessario che si individui una copertura finanziaria alternativa.

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

6374



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

9 APR. 2015

Roma,

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

Prot. N. 29305/2015
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 263 – Testo unificato concernente modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide – Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica sul provvedimento in oggetto trasmessa dal Ministero della salute con nota n. 2258 del 31 marzo 2015.

Preliminarmente si torna a rappresentare che le disposizioni in argomento:

- estendono l'arco temporale dell'indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, già previsto a legislazione vigente per i nati negli anni dal 1959 al 1965, ai nati negli anni 1958 e 1966, con decorrenza di tale riconoscimento dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- stabiliscono che alla copertura degli oneri, pari a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione dei "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017.

Nella relazione tecnica, il Ministero della salute:

- facendo riferimento al fabbisogno finanziario a legislazione vigente, segnala l'insufficienza dello stanziamento di bilancio per il pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi della legislazione vigente (prima pagina, quarto e quinto capoverso);
- sulla base di approfondimenti condotti con l'Istituto superiore di sanità (ISS) stima in 73 soggetti la platea dei possibili beneficiari con un indennizzo unitario medio annuo pari a circa euro 45.000 (valore medio, tenuto conto che l'indennizzo varia in relazione alla gravità della malattia), per una maggiore spesa corrente annua di 3.285.000 euro (nelle precedenti stime il Ministero aveva valutato una platea di 130 soggetti ed un indennizzo unitario medio annuo di circa 47.740 euro, per un costo di 6.206.224 euro annui);
- esclude che la formulazione della norma possa dare luogo al riconoscimento di arretrati in favore dei nuovi soggetti ammessi all'indennizzo;
- afferma, con riferimento alle risorse individuate ai fini della copertura, l'urgenza e l'indifferibilità di mantenerle finalizzate a un futuro provvedimento per l'emergenza "Ebola" e pertanto le dichiara non utilizzabili per la finalità di cui al presente disegno di legge, segnalando la necessità di individuare una copertura finanziaria alternativa (terza pagina, ultimo capoverso).

Al riguardo, per quanto di competenza, in merito alla relazione tecnica del Ministero della salute:

- si prende atto della nuova quantificazione dell'onere corrente in relazione agli approfondimenti condotti dal Ministero stesso con l'ISS;
- si fa rinvio alle valutazioni di codesto Ufficio Legislativo in merito all'esclusione del riconoscimento di arretrati in favore dei nuovi soggetti ammessi all'indennizzo, tenuto conto del fatto che, sebbene la norma preveda espressamente la decorrenza del beneficio dall'entrata in vigore della stessa, si determina comunque una disparità di trattamento tra i nuovi beneficiari e quelli originariamente individuati (sebbene sussista una parità di condizioni sanitarie), suscettibile di generare contenzioso (per completezza si ricorda che la quantificazione degli arretrati, fatta tuttavia dal Ministero della salute nel 2014


sulla platea di soggetti interessati più ampia e pari a 130 soggetti, era pari a 42,1 milioni di euro);

- si osserva la non pertinenza, rispetto al provvedimento di cui trattasi, di quanto indicato nella prima pagina (quarto e quinto capoverso).

In tale stato di cose potrebbe procedersi alla verifica positiva della relazione nel presupposto che:

1. nel disegno di legge, come più volte segnalato, l'autorizzazione di spesa sia riformulata in termini di previsione di un onere valutato, trattandosi di riconoscimento di diritti soggettivi, e sia introdotta la necessaria clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 196/2009.
2. sia escluso che le disposizioni possano determinare, in concreto, il diritto al riconoscimento degli arretrati sul piano giudiziale, sul qual punto si fa comunque rinvio alle valutazioni di codesto competente Ufficio Legislativo. In caso contrario si verrebbero a determinare oneri aggiuntivi di rilevante entità;
3. la relazione venga riformulata dal Ministero della salute in modo tale da:
 - eliminare la parte in cui lo stesso Ministero afferma la non utilizzabilità delle somme individuate dal disegno di legge per la finalità di cui trattasi (eliminazione dell'ultimo capoverso della relazione). Questo Dipartimento in merito alla copertura proposta ha più volte fatto rinvio a valutazioni politiche;
 - eliminare la parte di relazione non pertinente, vale a dire il quarto e quinto capoverso (dalle parole "A normativa vigente si evidenzia" fino alle parole "... di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali").

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La V Commissione bilancio,

esaminate la comunicazione della Commissione « Un Piano di investimenti per l'Europa » (COM(2014) 903 *final*) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1), anche alla luce delle novità e dei chiarimenti contenuti nella comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 « Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita » (COM(2015) 12 *final*);

tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e valutazione emersi nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta sui documenti in esame;

premesso che:

la presentazione del Piano di investimenti va valutata positivamente, trattandosi del primo intervento organico posto in essere dall'Unione europea per stimolare la domanda aggregata e favorire una più rapida uscita dalla crisi economico-finanziaria che si protrae dal 2008;

un intervento a sostegno degli investimenti risulta ormai indifferibile, in considerazione del drastico calo degli stessi determinatosi in conseguenza della crisi, pari al 15 per cento circa rispetto al 2007 nell'UE nel suo complesso, con punte particolarmente acute in alcuni Paesi, tra cui l'Italia (-25 per cento);

la drastica riduzione degli investimenti ha contribuito a determinare, non solo un vistoso rallentamento dei tassi di crescita complessiva, ma anche un divario che negli anni si è progressivamente ampliato rispetto alle aree economiche più dinamiche per quanto concerne l'aggiornamento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale e, più in generale, l'innovazione dei sistemi produttivi;

l'efficacia del Piano presuppone che i progetti che verranno realizzati a valere sul FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici) producano un apprezzabile impatto positivo sulle grandezze macroeconomiche, con particolare riguardo al rafforzamento dei processi di innovazione e al recupero della competitività delle economie europee, specie nelle aree in ritardo di sviluppo;

la previsione della Commissione europea di un effetto leva di 1 a 15 si basa sul presupposto che i progetti di investi-

mento che verrebbero individuati abbiano caratteristiche tali da indurre anche soggetti privati a concorrere al loro finanziamento; d'altra parte, ciò richiede che da parte della BEI si adotti un approccio più orientato al rischio rispetto a quello assunto per le attività già svolte;

L'effetto leva potrà risultare tanto maggiore qualora la Banca centrale europea acquisti, nell'ambito del programma denominato *quantitative easing*, titoli emessi dalla Banca europea degli investimenti per finanziare i progetti sostenuti dal FEIS, tenuto conto di quanto affermato dal Presidente della BCE, secondo il quale la stessa BCE già attualmente acquista titoli emessi dalla BEI;

nella proposta di regolamento non è prevista una ripartizione predeterminata degli investimenti del FEIS per Paesi o per settori, per cui gli Stati membri (o le relative banche di promozione nazionale) che contribuissero al capitale del Fondo non avrebbero alcuna garanzia sulla destinazione delle risorse apportate al sostegno di progetti rilevanti per il proprio territorio. Ciò ha indotto taluni Paesi, tra cui l'Italia, a non intervenire attraverso apporti diretti al capitale del fondo, nonostante il trattamento favorevole che tali apporti nazionali avrebbero ai fini del Patto di stabilità e crescita, secondo quanto previsto dalla richiamata comunicazione del 13 gennaio 2015;

è pertanto pienamente condivisibile la scelta del Governo e della Cassa depositi e prestiti di non conferire capitale al FEIS, ma di intervenire nel finanziamento di specifiche piattaforme di investimento, analogamente a quanto fatto da altri Stati membri;

la previsione di uno stanziamento, da parte della Cassa depositi e prestiti, di 8 miliardi di euro potrebbe quindi alimentare, in conseguenza dell'effetto leva, un volume di investimenti relevantissimo per l'Italia e rimediare a ritardi gravissimi che si sono accumulati nella realizzazione di investimenti, in particolare nella dotazione infrastrutturale;

l'impatto economico del Piano sarà tanto maggiore quanto più sarà assicurata l'addizionalità degli investimenti; ciò comporta che i relativi progetti non dovrebbero essere inclusi tra quelli che si sarebbero comunque effettuati a valere sui fondi esistenti, ivi compresi i finanziamenti della BEI, i bilanci nazionali e il ricorso al mercato finanziario;

la proposta originaria di regolamento non stabilisce criteri puntuali per la selezione dei progetti volti ad assicurarne l'addizionalità;

la stessa proposta richiama soltanto nel preambolo, e non anche nell'articolo, l'esigenza di tenere adeguatamente conto del valore sociale degli investimenti che potrebbero essere realizzati, aspetto che assume particolare rilievo con riferimento alle prospettive di aumento dell'occupazione, di promozione e crescita del capitale umano e di lotta alla povertà;

in base alla proposta, una parte significativa delle risorse del FEIS sarebbe utilizzata per consentire alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di assicurare il finanziamento, oltre che delle piccole e medie imprese, anche delle imprese a media capitalizzazione;

poiché la proposta stabilisce altresì che gli investimenti dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione adotterà apposite linee guida volte a definire i principi che i progetti dovrebbero rispettare per essere ammessi al sostegno del FEIS e a stabilire una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli eventuali contributi nazionali complementari;

le risorse conferite dal bilancio dell'UE al FEIS dovrebbero, in base alla proposta di regolamento, derivare anche da una riallocazione di quota parte di stanziamenti già attribuiti al programma Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare l'Europa;

è apprezzabile la costituzione di una Unità tecnica centrale per le infrastrutture, costituita dal Cassa depositi e

prestiti e dalla BEI, con il compito di assistere le amministrazioni centrali e locali, nella predisposizione e nello sviluppo dei progetti di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno del FEIS;

la *governance* del fondo, articolata su due livelli, potrebbe determinare una eccessiva complessità delle procedure per la selezione dei progetti da finanziare;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime una valutazione positiva con le seguenti condizioni:

a) il Governo adotti iniziative affinché, nelle competenti sedi decisionali dell'UE, i negoziati possano concludersi rapidamente e il regolamento istitutivo del FEIS possa essere approvato al più presto possibile, in modo da consentire l'operatività del Fondo già nel secondo semestre del 2015;

b) sia garantita l'effettiva addizionalità degli investimenti da finanziare, privilegiando, nella selezione dei progetti, quelli che attualmente non beneficiano del sostegno dei fondi strutturali o di altri finanziamenti a carico del bilancio UE o del bilancio pubblico nazionale, ovvero di finanziamenti privati, e che presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti ordinariamente sostenuti nel quadro dell'attività della BEI, secondo le sue normali politiche di intervento;

c) siano inclusi nel regolamento in oggetto, tra i criteri di valutazione da adottare ai fini della selezione dei progetti, l'impatto sociale degli stessi, con particolare riguardo alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione del capitale umano e al contrasto alla povertà;

d) il Governo adotti iniziative, nella selezione dei progetti da realizzare sul territorio nazionale, volte ad evitare la dispersione delle risorse attivabili, privile-

giando quelli che, per dimensione e potenziale impatto, contribuiscono significativamente ad una ripresa consistente e duratura della crescita, ad un aumento dell'occupazione e ad un rafforzamento della competitività del Paese;

e) in questa prospettiva il Governo assicuri, anche attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, priorità al finanziamento di progetti o di piattaforme di investimento tesi all'integrale attuazione dell'agenda digitale e al potenziamento e all'ammodernamento di infrastrutture di trasporto ed energia, alla messa in sicurezza del territorio a fronte del dissesto idrogeologico, nonché all'ammodernamento delle strutture dedicate all'istruzione, privilegiando comunque le iniziative delle piccole e medie imprese, posto che queste ultime hanno maggiori difficoltà a reperire risorse sul mercato rispetto a quelle a media capitalizzazione;

f) si semplifichino le procedure per la valutazione della conformità dei finanziamenti da erogare alla normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione della loro corrispondenza a caratteristiche previamente definite;

g) si verifichi se la riallocazione di quota parte delle risorse dei programmi « Orizzonte 2020 » e « Meccanismo per collegare l'Europa » sia in grado di generare un rendimento differenziale, in termini economici e sociali, superiore a quello che sarebbe stato prodotto dall'assegnazione originaria ai programmi stessi;

h) sia semplificato il sistema di *governance* del FEIS, evitando, in particolare, la creazione di due distinti organismi incaricati, rispettivamente, di stabilire l'indirizzo generale e le linee guida d'investimento, nonché di vagliare i singoli progetti;

i) si stabilisca nel regolamento in oggetto una composizione multidisciplinare del comitato per gli investimenti del FEIS, in modo che esso comprenda un'ampia gamma di competenze in materia ma-

croeconomica nonché in settori come la ricerca e lo sviluppo, i trasporti o quello delle piccole e medie imprese;

j) il Governo assicuri la costante informazione e consultazione delle Camere in merito alla individuazione dei

progetti di interesse per l'Italia che verranno proposti per accedere ai finanziamenti attivabili, motivando accuratamente le ragioni delle scelte effettuate, ed eventualmente integrando l'allegato infrastrutture al prossimo Documento di economia e finanza.